

STATUTO “COMMERCIALISTI NETWORK PROFESSIONALE”

Articolo 1 – Denominazione

E' costituita una associazione denominata “**Commercialisti Network Professionale**”, denominata anche per brevità “**Co.Ne.Pro.**”, avente natura rappresentativa della categoria professionale degli iscritti agli Ordini territoriali dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili.

L'associazione è apartitica ed apolitica e può aderire soltanto a quegli organismi nazionali ed internazionali anche di altre professioni che abbiano medesime caratteristiche o perseguano scopi analoghi o complementari.

L'associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro; potrà effettuare operazioni di natura economica solo se finalizzate al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Articolo 2 – Sede

La sede dell'associazione Commercialisti Network Professionale è quella deliberata dal Consiglio Direttivo, risultante dagli archivi anagrafici dell'Agenzia delle Entrate.

Articolo 3 – Durata

L'associazione "Commercialisti Network Professionale" ha durata illimitata.

Articolo 4 – Oggetto

L'associazione "Commercialisti Network Professionale" persegue i seguenti scopi:

- a) assumere, promuovere, valorizzare e realizzare tutte quelle iniziative a carattere nazionale ed internazionale nel campo legislativo, tecnico, culturale e amministrativo che interessino la categoria professionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ivi comprese tutte le iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale, all'adempimento degli obblighi formativi previsti dalle normative, alla divulgazione di disposizioni, studi ed informazioni tra i propri iscritti, anche a mezzo di propri organi di stampa;
- b) promuovere a livello nazionale ed internazionale lo studio, anche tramite apposite commissioni, per la risoluzione di problemi o di temi oggetto della professione o di interesse della categoria dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili; in particolare nei settori tecnico-legislativi riguardanti materie economiche, finanziarie, tributarie, contabili e societarie, giuridiche;
- c) consentire agli iscritti agli Ordini dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, e ai tirocinanti regolarmente accreditati presso i rispettivi Ordini, di esprimersi sulle problematiche culturali, professionali e di categoria e di promuovere e facilitare iniziative atte a facilitare l'inserimento nella vita professionale;

- d) rappresentare in qualunque sede, locale nazionale e internazionale, gli iscritti alla Co.Ne.Pro. per la difesa e la tutela dei diritti e degli interessi anche in giudizio, dei medesimi, tutelare l'immagine, la dignità e il decoro degli stessi;
- e) rappresentare presso il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, presso i singoli ordini professionali locali e presso le Casse di Previdenza ed assistenza, gli interessi della categoria professionale e dei singoli iscritti; promuovere le opportune azioni finalizzate a migliorare le norme che regolamentano l'ordinamento, la tariffa, l'assistenza e la previdenza pensionistica e tutte le condizioni di esercizio della professione, nonché sensibilizzare questi Organismi sulle problematiche di interesse della categoria professionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;
- f) assumere, nell'interesse della categoria, iniziative intese a salvaguardare i presupposti di obiettività economicità delle imprese;
- g) collaborare con gli Enti locali, Enti Regionali, organi dello Stato e con le altre Organizzazioni della categoria o di categorie affini alla formazione e/o alla modificazione di norme legislative o regolamentari che riguardino problematiche che interessino lo svolgimento della professione del Dottore Commercialista e dell'Esperto Contabile e delle professioni affini;
- h) Favorire, agevolare e saldare i legami di amicizia, collaborazione e solidarietà fra Dottori Commercialisti e Esperti Contabili nella loro vita professionale e nel tempo libero;
- i) organizzare e promuovere iniziative finalizzate alla formazione dei laureati in discipline economico-giuridico-aziendali:
 - per curarne il tirocinio professionale;
 - per prepararli al sostenimento degli esami di abilitazione per lo svolgimento della professione;
 - per agevolarne l'inserimento nell'attività professionale e lavorativa in genere;
- j) svolgere nell'interesse della categoria tutte le altre attività deliberate della propria assemblea o che siano previste, anche in futuro, da leggi, regolamenti o provvedimenti delle pubbliche autorità;
- k) promuovere con Organi Istituzionali, Università, Fondazioni e centri studi giuridici e fiscali, attività di collaborazione scientifica, in materie di comune interesse, finalizzate alla diffusione dei risultati ottenuti attraverso conferenze, tirocini formativi e pubblicazioni ed alla individuazione di nuove figure e di nuovi ambiti operativi professionali;
- l) utilizzare i siti internet, ove possibile, quale strumento principale, appositamente creati dalla Co.Ne.Pro., per conseguire e sviluppare gli scopi contenuti nell'oggetto sociale;
- m) riunire gli associati in una "rete virtuale" mediante l'utilizzo di tecnologie legate all'utilizzo di Internet e dei servizi Web attualmente disponibili;

- n) compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, utile al raggiungimento dell'oggetto sociale, stipulare contratti di locazione, assumere partecipazioni ed interessenze in altre Associazioni o Enti non Commerciali perseguenti fini analoghi;
- o) raccogliere sponsorizzazioni finalizzate e non alla realizzazione del sito internet, promuovere spazi pubblicitari e quant'altro necessario e coerente con l'attività dell'associazione stessa;
- p) erogare prestazioni e servizi relativi agli ambiti menzionati, avvalendosi della collaborazione di associati e/o di personale qualificato esterno all'associazione;
- q) realizzare pubblicazioni in formato cartaceo e/o elettronico, anche sotto forma di newsletter periodiche, relative alle problematiche e alle attività nell'ambito delle competenze dell'associazione.

Articolo 5 - Domanda d'associazione ed obblighi connessi

Possono associarsi alla "Commercialisti Network Professionale" tutti gli iscritti negli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che esercitano la libera professione, nonché i praticanti tirocinanti regolarmente iscritti come tali presso gli appositi registri.

Per l'ammissione ad associato occorre presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.

L'iscrizione impegna l'associato all'osservanza, a tutti gli effetti, del presente statuto.

L'iscrizione si rinnova tacitamente di anno in anno ove non vengano rassegnate le dimissioni.

L'associato è tenuto a corrispondere un contributo associativo annuale, che dovrà essere versato entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

In caso di dimissioni cessa ogni impegno dell'associato nei confronti della Co.Ne.Pro. salvo il pagamento del contributo associativo per l'anno in corso alla data delle dimissioni.

Articolo 6 - Perdita della qualifica dell'associato

La qualifica dell'associato si perde:

- a) per dimissioni da inviare a mezzo posta elettronica certificata (Pec) o lettera raccomandata a.r. alla sede Co.Ne.Pro.
- b) per morosità, cioè, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza ultima per il versamento della quota associativa annuale;
- c) per decadenza e, cioè, per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- d) per esclusione a causa di gravi motivi di ordine morale o comportamentale o di inadempienze agli obblighi previsti dal presente statuto, dopo aver sentito l'interessato.

La delibera di esclusione viene assunta dal Consiglio Direttivo e comunicata all'interessato con lettera raccomandata a.r. o tramite posta elettronica certificata (Pec).

Avverso il provvedimento di esclusione è proponibile appello da inoltrare entro trenta giorni dal

ricevimento della raccomandata o della Pec al Consiglio Direttivo.

Articolo 7 - **Assemblea degli Associati**

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria; è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di assenza, dal Vicepresidente.

L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo o, quando ne sia fatta richiesta motivata, da almeno 1/5 degli associati; avviene a mezzo e-mail, inviata a ciascun associato almeno otto giorni prima del termine fissato per l'adunanza stessa e a mezzo annuncio inserito nella pagina web del sito della Co.Ne.Pro.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il tipo di assemblea (ordinaria o straordinaria), il luogo, la data e l'ora per l'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. Lo stesso avviso può contenere l'indicazione per l'adunanza in seconda convocazione, qualora la prima non potesse avere luogo, non prima che sia trascorso un giorno.

L'assemblea può svolgersi anche con mezzi audiovisivi, tali da permettere l'identificazione della persona e la certezza che la stessa possa intervenire nella discussione.

All'assemblea possono partecipare tutti gli associati; ogni associato esprime il diritto di voto se in regola con il pagamento delle quote associative anche pregresse.

Ogni associato potrà rappresentare altri due associati, esibendo delega scritta e firmata; nel caso l'assemblea dovesse svolgersi con mezzi audiovisivi, sarà cura dell'associato far pervenire le deleghe entro il termine fissato per l'adunanza; in mancanza di tale formalità, le deleghe saranno considerate nulle.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione quando il numero dei presenti e rappresentanti non sia inferiore a almeno 1/5 (un quinto) degli associati aventi diritto al voto.
- b) in seconda convocazione, quando il numero dei presenti e rappresentanti non è comunque inferiore alla metà del minimo richiesto al comma precedente.
- c) L'assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione a maggioranza degli intervenuti.

L'assemblea ordinaria:

- a) deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto contabile annuale e il preventivo per l'anno in corso.
- b) determina gli indirizzi della Co.Ne.Pro., esprime pareri, formula voti e delibera sulle questioni di particolare importanza che riguardano l'attività stessa;
- c) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) elegge i componenti del Collegio dei Revisori;

- e) elegge i componenti del Collegio dei Probiviri;
- f) delibera l'esclusione degli Associati;
- g) approva eventuali regolamenti dell'Associazione;
- h) delibera su tutte le materie attinenti all'oggetto dell'Associazione.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione quando il numero dei presenti, anche per delega, non sia inferiore ad almeno il 50% (cinquanta per cento) degli associati aventi diritto al voto.
- b) in seconda convocazione quando il numero dei presenti e rappresentanti non è comunque inferiore al 15% (quindici per cento) degli associati aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione a maggioranza degli intervenuti.

L'assemblea straordinaria:

- a) approva le modifiche dello Statuto;
- b) approva lo scioglimento dell'associazione e nomina del liquidatore.

Articolo 8 - Presidente

Il Presidente viene eletto dai componenti del Consiglio Direttivo ed ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio ed esercita le funzioni previste dal presente Statuto e/o delegate dal Consiglio Direttivo.

Inoltre, il Presidente:

- a) vigila e presiede a tutte le attività dell'associazione;
- b) presiede di diritto l'Assemblea degli associati nonché il Consiglio Direttivo;
- c) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) adempie a tutte le altre funzioni che sono a lui affidate dai competenti organi associativi;
- e) convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, nel caso di dimissioni o revoca dalla carica di Consigliere, da parte di oltre la metà dei consiglieri.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente.

Il Presidente, che senza giustificato motivo sia stato assente a tre riunioni del Consiglio Direttivo nell'arco di dodici mesi, decade dalla carica; in tale caso, nelle sue funzioni si surroga il Vicepresidente fino alla prima assemblea ordinaria che provvederà all'elezione del nuovo Presidente.

Al Presidente non è riconosciuto alcun gettone di partecipazione comunque denominato.

Il Presidente resta in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Articolo 9 – Vicepresidente

Il Vicepresidente viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e affianca il Presidente

nell'espletamento dei suoi incarichi e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Consiglio Direttivo potrà delegare al Vicepresidente funzioni o incarichi particolari.

Il Vicepresidente, che senza giustificato motivo sia stato assente a tre riunioni del Consiglio Direttivo nell'arco di dodici mesi, decade dalla carica.

In tal caso, nelle sue funzioni si surroga il Segretario fino alla prima riunione del Consiglio Direttivo che provvederà all'elezione del nuovo Vicepresidente.

In caso di inabilità assoluta o dimissioni del Presidente, il Vicepresidente assume la carica di Presidente fino alla successiva assemblea degli associati che dovrà provvedere alla nomina del nuovo Presidente.

In tale ipotesi, le funzioni riservate al Vicepresidente sono svolte dal Segretario.

Al Vicepresidente non è riconosciuto alcun gettone di partecipazione comunque denominato.

Articolo 10- **Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 9 membri che restano in carica per 4 (quattro) anni ed è presieduto dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

- a) è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento dei fini sociali;
- b) convoca l'assemblea degli associati;
- c) nomina a maggioranza assoluta dei propri membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- d) delega ai suoi membri specifiche funzioni ed incarichi;
- e) può riconoscere eventuali spese sostenute dai suoi componenti per missioni, viaggi e altro finalizzato alle attività dell'associazione stessa;
- f) promuove e delibera le iniziative ed i provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti dal presente statuto;
- g) delibera l'entità del contributo associativo annuale, entro il 28 febbraio di ogni anno;
- h) redige le relazioni sull'attività dell'associazione a livello locale ed i rendiconti ed i preventivi da presentare annualmente all'assemblea dei propri associati;
- i) decide in merito alle domande di ammissione all'associazione;
- j) decide, su proposta del Collegio dei Probiviri qualora nominato, in merito ai provvedimenti di espulsione;
- k) delibera gli atti per la gestione economica e finanziaria a livello locale;
- l) integra, per cooptazione nel limite massimo della metà dei membri del Consiglio Direttivo, i componenti del Consiglio stesso che, per qualsiasi motivo, non abbiano portato a termine il

- loro mandato, designandoli tra gli associati;
- m) dispone in merito al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Associazione e procede all'assunzione ed al licenziamento del personale dipendente, fissandone le retribuzioni e gli obblighi disciplinari;
 - n) prende ogni altro provvedimento che non sia riservato all'Assemblea degli associati;
 - o) istituisce, coordina e stabilisce funzioni e deleghe delle Commissioni di studio;
 - p) approva eventuali regolamenti.

Ai componenti del Consiglio Direttivo non è riconosciuto alcun gettone di partecipazione comunque denominato e potranno essere rieletti nella carica.

L'assenza ingiustificata di un Consigliere a tre riunioni consecutive comporta la decadenza dalla carica, deliberata dal Consiglio in piena autonomia.

Causa di esclusione dalla nomina del Consiglio Direttivo è la partecipazione e assunzione di incarichi presso altre Associazioni e/o Comitati analoghi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o qualora almeno la metà dei consiglieri ne faccia richiesta.

La convocazione delle riunioni deve essere inviata a mezzo posta elettronica, raccomandata o altro mezzo di comunicazione (messaggistica varia), almeno cinque giorni prima della riunione, con indicazione del luogo, data e ora e elenco degli argomenti da trattare; la riunione può svolgersi anche con mezzi audiovisivi, tali da permettere l'identificazione della persona e la certezza che la stessa possa intervenire nella discussione.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente; sono validamente costituite quando interviene almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti è determinante il voto di chi presiede la riunione.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di comunicare la decadenza dalla carica al Consigliere che non intervenga per tre volte consecutive non giustificate alle riunioni del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Articolo 11 – Segretario

Il Segretario dell'associazione è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e ha il compito di gestire e di assicurare il funzionamento di tutta l'organizzazione operativa, amministrativa, contabile, commerciale, di comunicazione e di documentazione.

Cura i servizi e gli Uffici dell'associazione a livello locale e provvede ad espletare, sotto la direzione del Presidente, le incombenze operative facenti carico alla stessa, ivi compresa la trasmissione delle convocazioni dei diversi organi.

Il Segretario invia le convocazioni delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, ne redige il verbale che invia poi tempestivamente a tutti i membri del Consiglio, coadiuva e sostituisce il Vicepresidente in caso di sua assenza o impedimento.

In caso di dimissioni o di perdurante assenza, il Consiglio Direttivo nomina, tra i propri membri, un nuovo Segretario.

Articolo 12 – Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e cura la gestione economica e finanziaria dell'Associazione secondo le direttive ricevute dal Consiglio Direttivo, firma gli ordinativi di incasso e di pagamento e predispone i rendiconti contabili annuali ed i preventivi di spesa.

In caso di dimissioni o di perdurante assenza, il Consiglio Direttivo nomina, tra i propri membri, un nuovo Tesoriere.

Articolo 13 – Collegio dei Revisori Legali

Il Collegio dei Revisori, qualora ne ricorresse l'obbligo o per scelta, è nominato dall'assemblea degli associati ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Il Collegio si riunisce con periodicità almeno semestrale e partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Esso ha il compito di vigilare sul corretto andamento amministrativo dell'Associazione e di controllare la contabilità e i rendiconti.

Predispone annualmente una relazione sul consuntivo gestionale e sulla situazione patrimoniale al 31 dicembre di ogni anno, da presentare all'Assemblea ordinaria.

Accerta, inoltre, la corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua periodiche verifiche di cassa, esegue il riscontro finanziario della gestione.

Il Collegio dei Revisori resta in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Articolo 14 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea degli associati ed è composto da tre membri, che eleggono al loro interno il Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea degli associati, e dura in carica quattro anni.

Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte degli Associati e degli Organi Sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere fra Associati ovvero fra Associati e Organi Sociali ovvero fra Associati e terzi, escluse quelle che per legge o per Statuto competono ad altre autorità giudicanti.

Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde esclusivamente all'Assemblea degli

Associati.

Il Collegio dei Probiviri agisce di propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti.

I componenti del Collegio dei Probiviri non potranno rivestire alcuna altra carica o fare parte di altro organo sociale della Co.Ne.Pro. o di altro organismo associativo regionale e locale o ricevere altri incarichi presso altre associazioni e/o comitati analoghi.

Il Collegio dei Probiviri resta in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Articolo 15 - Commissioni di Studio

Le Commissioni di studio vengono istituite dal Consiglio Direttivo e sono composte da Associati incaricati di studiare i problemi e le questioni professionali e di categoria.

Possono promuovere iniziative ed elaborare relazioni e le risultanze del loro lavoro saranno comunicate al Consiglio Direttivo, il quale deciderà sui modi e sulle forme di divulgazione.

Tutti i componenti delle Commissioni di Studio decadono allo scadere del Consiglio Direttivo che li ha nominati.

Ogni Commissione di studio può istituire un Comitato Scientifico composto da esponenti del mondo scientifico/accademico e /o da Professionisti appartenenti ad altro Albo Professionale. I Comitati Scientifici possono avere natura interdisciplinare.

L'attività di ciascuna Commissione di Studio viene coordinata da un Presidente designato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.

Con voto unanime del Consiglio Direttivo, il Presidente di una Commissione di Studio potrà essere estraneo al Consiglio Direttivo se da questo designato; in questo caso l'attività della Commissione di Studio sarà coordinata da un delegato scelto tra i componenti il Consiglio Direttivo.

Articolo 16 - Patrimonio associativo

Concorrono a formare il patrimonio associativo:

- a) i beni immobili e mobili ed i valori che, a qualunque titolo, pervengano all'Associazione;
- b) le eccedenze annue di bilancio, che siano destinate ad integrare le entrate previste per la gestione annuale successiva;
- c) le rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese annuali di gestione;
- d) le quote sociali, i proventi, i redditi, le elargizioni e gli atti di liberalità, legittimamente corrisposti da soggetti pubblici o privati non appartenenti all'Associazione, i contributi volontariamente versati da enti, associazioni, società, o altri organismi comunque interessati all'attività;

- e) le somme derivanti da fondi acquisiti in base alla legislazione dell'Unione Europea, nazionale, regionale, delle province autonome, degli Enti locali, per lo svolgimento, la gestione, l'organizzazione delle attività dell'Associazione;
- f) le altre sovvenzioni o finanziamenti, concessi dall'Unione Europea, dallo Stato o dalle Regioni;
- g) le quote di iscrizione e partecipazione degli utenti ai servizi prestati e ai corsi tenuti dall'Associazione;
- h) i proventi derivanti dallo svolgimento di attività compatibili con la natura giuridica dell'Associazione e finalizzati al reperimento dei mezzi necessari alla realizzazione degli scopi istituzionali.

Ogni anno deve essere effettuato un inventario del patrimonio sociale esistente da trasciversi in apposito libro da conservarsi con gli altri libri associativi.

Gli utili, gli avanzi di gestione, i fondi, le riserve o il capitale non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 17 - Esercizio sociale e finanziario

L'esercizio sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 18 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio possono essere deliberati dall'Assemblea Straordinaria, con le medesime maggioranze previste all'art. 7.

L'estinzione dell'Associazione, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio sono regolati dalle disposizioni legislative in materia.

In caso di mancata nomina dei liquidatori da parte dell'Assemblea, si osservano le disposizioni di cui all'art. 11 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Articolo 19 - Norme di rinvio

Per le funzioni dell'Associazione Commercialisti Network Professionale, ivi compreso il funzionamento degli organi, si rinvia, se non disposto diversamente dal presente statuto ed in quanto compatibile, alle norme che regolano le Associazioni in campo nazionale.